

Sentenza n. 1668/2018 pubbl. il 02/08/201

RG n. 3056/201

Repert. n. 2294/2018 del 02/08/201

N. R.G. 3056/2013



===== REPUBBLICA ITALIANA =====

In Nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE di TRANI

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Francesca Pastore, ha emesso la seguente

===== SENTENZA =====

nella causa iscritta al n. 3056 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, avente ad oggetto: risarcimento danni

-----TRA-----

██████████, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████,
giusta procura in atti-----attrice

===E===

Monte dei paschi di Siena s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Umberto Morera e Carlo Capone, giusta procura in atti-----
-----convenuta

CONCLUSIONI

Come da verbali in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato ██████████ chiedeva alla Monte dei paschi di Siena s.p.a. il risarcimento del danno per avere perso i soldi investiti (€ 20.000,00) per il tramite e su indicazione della banca in obbligazioni Lehman Brothers; la tesi attorea era che la banca non avesse dato le dovute informazioni circa il rischio di perdita e che, in un secondo momento, quando già era noto al mercato il dissesto della Lehman, non avesse suggerito il disinvestimento. La Dell'Olio invocava perciò la violazione degli obblighi informativi e la violazione dei canoni di buona fede e correttezza nell'esecuzione

pagina 1 di 7



del contratto e, da ciò, chiedeva accertarsi la responsabilità della banca e condannarla al risarcimento del danno quantificato in € 20.000,00, cioè l'esatto valore dell'investimento.

La banca si difendeva evidenziando di avere dato tutte le informazioni dovute circa l'investimento Lehman, che la [REDACTED] era un investitore esperto, che ella non aveva stipulato un contratto di gestione patrimoniale con la banca ma aveva solo effettuato quegli investimenti per il tramite della banca e, in ogni caso, che i titoli in questione avevano inizialmente reso anche dei guadagni alla [REDACTED], di cui si doveva tenere conto, e che anche dopo il default, che era un evento che aveva sorpreso il mercato e i suoi operatori, la [REDACTED] aveva comunque ricevuto svariate somme nell'ambito del piano di riparto di rimborso stabilito, per cui la minusvalenza allo stato era di € 7.9090,00, rispetto ai 20.000,00 euro investiti.

La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni dal precedente istruttore senza istruttoria; quindi era riservata in decisione con termini ex art.190 c.p.c. richiesti dalle parti.

2. Va detto preliminarmente che, in esito allo spirare del termine per il deposito della comparsa conclusionale l'attrice ha depositato il proprio fascicolo di parte solo in data 26.4.2018 (come da certificazione della cancelleria sulla copertina del fascicolo di parte), quindi ben oltre il termine perentorio ex art.169, co.2, c.p.c. che scadeva il 23.4.2018.

Da ciò consegue che la decisione deve essere assunta allo stato degli atti, senza tenere conto della documentazione di cui al fascicolo di parte attorea (v. Cass.n.10741/2015); in ogni caso, è opportuno osservare che la banca ha prodotto il contratto quadro, i due ordini di acquisto, le schede di profilatura della Dell'Olio.

Ciò posto, la domanda va rigettata perché infondata.

Dalla narrativa dell'atto è dato intendere che la [REDACTED] lamenti di non avere ricevuto le informative debite e di non essere stata allertata nemmeno quando il default era ormai molto probabile così da poter disinvestire per tempo. In questo l'attrice ravvisa una responsabilità della banca dalla quale fa

Firma n. 2294/2018 del 02/08/2018



derivare la domanda di risarcimento del danno quantificato nella somma investita non più recuperata.

Il quadro normativo di riferimento concernente la tutela del risparmiatore nelle ipotesi di acquisto di titoli dagli investitori istituzionali è costituito dalle norme riguardanti gli obblighi di comportamento gravanti sugli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento, di cui gli artt. 21 e ss. del T.U. della finanza (D. Lvo 58/98 all'epoca dei fatti non ancora modificato dal D. Lvo 164/07) e dalla disciplina contenuta nel Regolamento Consob n. 11522/98 (abrogato dal vigente n.16190 del 29.10.2007 ma in vigore all'epoca dei fatti).

Va anche detto che tale quadro era integrato dalla direttiva Mifid 1 (n.) all'epoca vigente, che all'art.19, co.3, prevedeva la possibilità che le informazioni al cliente circa l'investimento potessero essere date con moduli standardizzati, al comma 4 prevedeva l'onere dell'impresa di raccogliere le debite informazioni anche attraverso la detta modulistica sui rischi e sull'adeguatezza degli investimenti, al comma 5 che il cliente potesse scegliere di non dare tali informazioni e, in tal caso, esso veniva avvertito dei rischi e della impossibilità dell'impresa di rendere il servizio calibrandolo sulla sua concreta situazione.

In particolare, l'art.21 Decr. Lgs. n.58/1998 impone ai soggetti abilitati: a) una condotta diligente, corretta e trasparente, nell'interesse dei clienti e dell'integrità dei mercati; b) l'assunzione di informazioni necessarie dai clienti e la cura della loro costante ed adeguata informazione; c) l'organizzazione finalizzata alla riduzione minima del rischio di conflitto di interessi, e, ove sussistente, la trasparenza e l'equo trattamento; d) la disponibilità di risorse e di procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi; e) lo svolgimento di una gestione sana e prudente, mediante misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

L'art.28 Reg. CONSOB n. 11522/98 prevede che prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la

sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio; l'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo art. 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari; gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.

A norma dell'art. 29 Reg. Consob, poi, "gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare, con o per conto degli investitori, operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, dimensione e frequenza" (comma 1); "se ricevono da un investitore disposizioni relative a una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione " e nel caso in cui l'investitore decida di effettuare ugualmente la transazione, essi "possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute". Pertanto, la " banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute" (cfr. Cass. civ.n.17340/2008).

L'art. 23 T.U. della Finanza, al comma 6°, d'altro canto, prevede che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta". Risulta così disciplinato

il seguente riparto dell'onere della prova: "mentre l'investitore deve allegare l'inadempimento alle obbligazioni previste dal T.U. della Finanza e dalla normativa secondaria da parte dell'intermediario nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l'intermediario a sua volta deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegare come inadempite dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo di aver agito con la specifica diligenza richiesta" (cfr. Cass. 2009/n.3773).

Passando all'esame in concreto delle violazioni lamentate dall'attrice, dall'analisi degli atti e delle effettive reciproche allegazioni, risulta che la [REDACTED] ha regolarmente sottoscritto il contratto quadro e che, dopo di ciò, è stata data esecuzione da parte della banca agli ordini di acquisto, due, ciascuno per la somma di € 10.000,00, risalenti all'1.3.2005 e al 13.1.2006.

Risulta anche che sono state redatte, in entrambi i casi, le schede standard con le quali era stabilito il profilo di rischio alto della cliente e la sua conoscenza approfondita, con contestuale documentato rifiuto della stessa a rendere le informazioni sulla sua situazione finanziaria. Infine, la banca ha prodotto prova documentale non contestata circa il portafoglio della cliente, variamente impegnato su titoli vari per somme che superano gli ottantamila euro.

Inoltre, nel contratto quadro, v'è anche la dichiarazione della cliente di essere conscia delle limitazioni derivanti dal suo rifiuto di dare le dette informazioni e di avere ricevuto ella stessa il modulo informativo dalla banca.

Questi dati documentali sono a parere del tribunale sufficienti nel loro complesso a ritenere che le informazioni siano state rese alla [REDACTED] in modo rispondente agli oneri imposti dalla disciplina normativa dell'epoca, come sopra riportata; peraltro, se certamente le dichiarazioni della cliente di avere ricevuto le informazioni e di voler comunque procedere non costituiscono di per sé confessione, sono però degli elementi altamente significativi da valutare alla luce delle concrete caratteristiche del caso, date dalla dimensione non enorme dell'investimento (sia



in termini assoluti, sia rispetto alle liquidità ampie della cliente), alla natura dei titoli oggetto dell'ordine (di una società che all'epoca dell'investimento godeva di ottimo rating), del profilo del cliente per come da quello dichiarato ma anche per come emergente in atti, atteso che la [REDACTED] era un investitore abituale in svariate forme di investimenti (titoli, azionari e non, di banche e società multinazionali, cioè prodotti di per sé rischiosi e legati alle fluttuazioni del mercato).

Pertanto, proprio svolgendo la valutazione dell'adempimento dell'obbligo informativo della banca in concreto e considerando tutti gli altri elementi specifici sopra detti, in particolare la propensione della [REDACTED] a investire le sue liquidità in questo genere di prodotto e la assenza di elementi noti nel 2005 circa la non solvibilità della Lehman (come richiede la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, v. Cass.n. 4620/2015, Cass.n.1376/2016), il tribunale perviene a una valutazione di corretto adempimento della banca.

Poi, non v'è dubbio, che al marzo del 2005 e al gennaio del 2006 le obbligazioni Lehman godessero di ottimo rating e non vi fosse segnale alcuno della possibilità di un default, che, non a caso, c'è stato solo nel settembre 2008, a distanza di più di tre anni dall'investimento, laddove tre anni in materia finanziaria sono nei fatti un enorme lasso di tempo. D'altronde, è la stessa attrice ad allegare che la banca avrebbe dovuto avvisarla dopo, quando la situazione era mutata, dell'innalzamento del rischio, con ciò dimostrando consapevolezza che all'epoca degli investimenti non v'erano segnali apprezzabili e notori in tal senso.

Né vale il tema dell'inserimento dei titoli nell'elenco Patti Chiari: intanto, contrariamente a quanto affermato dalla difesa attorea, nell'ordine di acquisto non è scritto che il titolo in oggetto vi rientrasse bensì si allertava la cliente che esisteva un elenco di quel tipo, ciò all'evidente fine di metterla a conoscenza della possibilità di fare acquisti su quelli. In ogni caso, dal semplice inserimento del titolo Lehman in quell'elenco all'epoca dell'investimento non si trae un inadempimento della banca: come già detto gli obblighi informativi derivano dalla

Sentenza n. 1668/2018 pubbl. il 02/08/201

RG n. 3056/201

Repert. n. 2294/2018 del 02/08/201

direttiva comunitaria, dalla legge e dal regolamento Consob, non da altro. Né in atti è stata depositata documentazione inerente al consorzio Patti Chiari dalla quale possa desumersi l'assunzione pattizia da parte della banca di ulteriori obblighi verso l'investitore.

Inoltre, quanto al fatto che la banca dovesse in seguito informare per tempo la [redacted] del peggioramento del rating e dell'imminente default, il tribunale osserva che è pacifico che la cliente non avesse in corso un contratto di gestione patrimoniale, dal quale solo poteva discendere un obbligo della banca di informazione dell'aggravamento delle condizioni dell'investimento, ma si trattava di singolo acquisto sicché l'obbligo informativo si fermava al momento dell'ordine (Cass. n.4602/2017, Cass.n.16318/2018).

Ne discende il rigetto della domanda (che esime il tribunale dal valutare anche il fatto, pure documentato, che la cliente abbia ricevuto guadagni iniziali e successivi rimborsi parziali).

4. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo d.m.55/2014, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni altra eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- a) rigetta le domande;
- b) condanna [redacted] alla refusione in favore di Monte dei paschi di Siena s.p.a. delle spese di lite, che liquida in € 4.385,00 per compensi, oltre iva c.p.a. e spese generali al 15%.

Così deciso in Trani il 2.8.2018

Il Giudice

Dott.ssa Francesca Pastore